

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Con modifiche aggiornate e delibera nel Consiglio di Istituto

INDICE

INTRODUZIONE

DIRITTI DELLO STUDENTE

TITOLO I - DELL'AMBIENTE E DELLA VITA SCOLASTICA IN GENERE

ART. 1 - TUTELA DELL'AMBIENTE

ART. 2 - COMPORTAMENTO

ART. 3 - DIVIETO DI FUMARE

ART. 4 - DIVIETO DI USO DEL CELLULARE

ART. 5 - INIZIO E TERMINE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

ART. 6 - INTERVALLO

ART. 7 - USCITA DALLE AULE

ART. 8 - RITARDI, ENTRATE POSTICIPATE, USCITE ANTICIPATE, VARIAZIONI D'ORARIO

ART. 9 - FREQUENZA DELLE LEZIONI E GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

ART. 10 - ASSEMBLEE

ART. 11 - UTILIZZO DEI LOCALI DELL'ISTITUTO AL DI FUORI DELL'ORARIO DI LEZIONE

ART. 12 - RICEVIMENTO NEGLI UFFICI DI PRESIDENZA E DI SEGRETERIA

TITOLO II - REGOLAMENTI INTERNI LABORATORI FISICA, CHIMICA, INFORMATICA, AUDITORIUM, PALESTRA, FOTOCOPIATRICE

ART. 13 - REGOLAMENTI INTERNI LABORATORI FISICA, CHIMICA, INFORMATICA, AUDITORIUM, PALESTRA

ART. 14 - FOTOCOPIATRICE

TITOLO III - BIBLIOTECA

ART. 15 - ORARIO DI APERTURA ED ACCESSO

ART. 16 - PRESTITO E CONSULTAZIONE

TITOLO IV- PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 17 – PRINCIPI GENERALI

ART. 18 – SANZIONI E PROVVEDIMENTI

ART. 19 – PROCEDURE

ART. 20 – IMPUGNAZIONI

ART. 21 – SANZIONI ALTERNATIVE

ART. 22 – PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

ART. 23 – COMPITI DEL COORDINATORE

TITOLO V- PASSAGGI ED ESAMI INTEGRATIVI

ART. 24 – PASSAGGI NEL BIENNIO

ART. 25 – PASSAGGI NEL TRIENNIO

TITOLO VI - VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, SCAMBI CULTURALI

ART. 26 - LEZIONI FUORI SEDE E VISITE GUIDATE

ART. 27 - VIAGGI DI ISTRUZIONE

ART. 28 - SCAMBI CULTURALI

ART. 29 - NORME COMUNI

TITOLO VII- PROCEDURE RELATIVE ALLA MOBILITA' STUDENTESCA INTERNAZIONALE

ART. 30 - NORME PER LA MOBILITA'

TITOLO VIII – CARRIERA ALIAS

ART. 31 – NORME PER LA CARRIERA ALIAS

INTRODUZIONE

Il presente regolamento recepisce la normativa vigente in materia di istituzioni scolastiche, ed in particolare:

- il DPR 24/06/1998 n. 249, cosiddetto “Statuto degli studenti e delle studentesse”;
- la comunicazione 15/03/2007 del Ministero della Pubblica Istruzione sull’uso del cellulare a scuola;
- il DPR 21/11/2007 n. 235, che integra il DPR 249;
- la comunicazione 31/07/2008 del Ministero dell’Istruzione sull’applicazione del DPR 235
- Protocollo d’intesa n. 4973 tra USR Toscana e Ordine dei medici toscani del 28-3-2014
- Sezione “RIENTRIAMO A SCUOLA” Sito Ministero dell’Istruzione <https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html>
- Sezione “CORONAVIRUS - Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica” - Sito Regione Toscana <https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus>
- Sezione “NUOVO CORONAVIRUS” Sito Ministero della Salute <http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus>

Esso si fonda pertanto sull’applicazione dei seguenti principi e sul perseguimento delle seguenti finalità:

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei

ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

DIRITTI DELLO STUDENTE (DPR 249/98, art. 2)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, e di parteciparvi in maniera attiva e responsabile

4. Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. Il risultato delle prove orali può essere comunicato immediatamente o entro la fine della giornata tramite il registro elettronico. La comunicazione del risultato delle verifiche scritte deve avvenire entro 15 giorni dalla data di effettuazione e, comunque, prima della verifica successiva.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

- servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

TITOLO I - DELL'AMBIENTE E DELLA VITA SCOLASTICA IN GENERE

ART. 1 - TUTELA DELL'AMBIENTE

- a) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. Sono inoltre tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola (DPR 249/98, art. 3).
- b) Il personale docente e non docente e i genitori dovranno cooperare con gli studenti affinché sia evitata qualsiasi forma di danneggiamento agli edifici in cui l'Istituto ha sede, al loro arredamento e al materiale didattico in genere. Si richiama al senso di responsabilità per la conservazione delle attrezzature scolastiche, che sono patrimonio di tutti e che, come tali, possono essere utilizzate da tutti i componenti della comunità scolastica.
- c) Gli utenti sono direttamente responsabili di qualsiasi danneggiamento arrecato al patrimonio scolastico. Gli oggetti danneggiati saranno addebitati ai responsabili.
- d) E' vietato parcheggiare automezzi negli spazi che danno accesso all'edificio scolastico, per garantire l'incolumità delle persone, gli eventuali servizi di emergenza, l'accesso di automezzi di servizio.

ART. 2 – COMPORTAMENTO

- a) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi.
- b) Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente coi principi di cui all'Introduzione del presente regolamento.
- c) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Dirigente scolastico e dagli Organi collegiali.
- d) Per il docente che si attarda nel raggiungere la propria classe, o per l'allontanamento dalla stessa, senza giustificato motivo, si configurano l'ipotesi di interruzione di pubblico servizio.

ART. 3 - DIVIETO DI FUMARE.

In ottemperanza alla legge 11/11/1975 n. 584 "Divieto di fumare nei locali pubblici", alla legge 16/01/2003 n.3 art 51 "Tutela della salute dei non fumatori" e al D.L. 12/09/2013 n. 104 art.4 "Tutela della salute nelle scuole" è proibito fumare nei locali della scuola e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche. Tutte le infrazioni saranno sanzionate come previsto dalla normativa.

ART. 4 – DIVIETO DI USO DEL CELLULARE.

In ottemperanza alle linee di indirizzo emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione con comunicazione 15/03/2007, è fatto assoluto divieto agli studenti di utilizzare il cellulare durante l'attività didattica, salvo casi di particolare urgenza o gravità, previa autorizzazione del docente.

In situazione di didattica digitale sarà possibile utilizzare il cellulare su indicazione espressa del docente e per il tempo necessario lo svolgimento del compito.

ART. 5 - INIZIO E TERMINE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA.

- a) L'ingresso degli studenti nell'istituto è consentito a partire dalle ore 7.55 (primo suono della campana). Gli studenti dovranno trovarsi in classe alle ore 8.00 (secondo suono della campana).

b) Le lezioni terminano entro le ore 14.00 e l'orario di uscita delle classi potrà essere giornalmente ore 11:55 – 13:00 – 14:00

c) I docenti in servizio alla prima ora dovranno trovarsi in classe alle ore 7.55. I docenti che dovranno cambiare classe tra un'ora e l'altra si recheranno tempestivamente nella nuova classe, lasciandola "scoperta" per il tempo minimo necessario al suo raggiungimento.

In caso di emergenza Covid. si fa riferimento al "Piano scuola per il rientro".

ART. 6 - INTERVALLO.

a) Durante l'intervallo/i è fatto assoluto divieto agli alunni di allontanarsi dall'Istituto. Con apposita circolare di plesso annuale sono stabiliti turni di sorveglianza dei docenti durante l'intervallo/gli intervalli. Al termine, le lezioni dovranno essere riprese immediatamente.

b) Anche il personale non docente della scuola dovrà cooperare al regolare svolgimento dell'intervallo, controllando in particolare che gli studenti non escano dall'edificio scolastico.

c) In particolare, durante l'intervallo è assolutamente vietato aprire e sostare davanti le uscite di sicurezza.

ART. 7 - USCITA DALLE AULE

a) I permessi di uscita dall'aula durante le lezioni devono essere ridotti al minimo e concessi ad un alunno per volta. Durante la prima ora e durante l'ora successiva all'intervallo le uscite saranno limitate ai casi di assoluta necessità. Tale disposizione si applica anche agli studenti che hanno consegnato il compito in classe in anticipo rispetto agli altri. L'uscita non dovrà protrarsi per più di pochi minuti, salvo casi di effettiva necessità verificati dai docenti.

b) E' fatto assoluto divieto agli alunni di allontanarsi dall'Istituto in orario di lezione e durante l'intervallo. Lo spostamento tra le diverse sedi dell'istituto è vietato salvo esplicita autorizzazione per iscritto dei responsabili di sede.

ART. 8 - RITARDI - ENTRATE POSTICIPATE - USCITE ANTICIPATE – VARIAZIONI D'ORARIO

a) Gli allievi pendolari che, risiedendo in località collegate con la scuola da inadeguati mezzi di trasporto, hanno necessità di entrare in lieve ritardo o di uscire in lieve anticipo rispetto all'orario scolastico, dovranno presentare all'inizio dell'anno una richiesta dei genitori, i quali dovranno dichiarare di assumersi ogni responsabilità esonerandone la scuola. La richiesta, su apposito modulo, dovrà necessariamente essere corredata di fotocopia dell'orario del mezzo di trasporto utilizzato. La Presidenza valuterà tali richieste e, nel caso di accoglimento delle stesse, concederà un permesso che avrà valore per tutto l'anno scolastico, salvo eventuali e motivate revoche. Possono essere concessi permessi di uscita anticipata quando l'orario prevede solo quattro ore con uscita alle ore 11.55 solo in casi eccezionali.

b) Al di fuori di quanto previsto dal precedente comma, gli alunni sono tenuti a rispettare l'orario di inizio e di fine delle lezioni.

c) In presenza di motivazioni collegate all'organizzazione interna dell'Istituto, l'Ufficio di Presidenza autorizzerà singole classi ad entrate posticipate o uscite anticipate, mediante avviso da comunicarsi alla classe non più tardi del giorno precedente la variazione d'orario. Il docente in servizio al momento dell'avviso è tenuto ad annotare sul registro di classe la variazione d'orario.

d) Gli studenti che si presentino a scuola entro 10 minuti dal suono della seconda campana (ore 8.00 – 8.10) saranno autorizzati a partecipare alla lezione. Il docente in servizio annoterà il ritardo sul registro di classe.

e) L'alunno che si presenti a scuola oltre le ore 8.10 sarà ammesso solo all'inizio della seconda ora (ore 9.00), e dovrà giustificare il ritardo sul libretto entro il giorno successivo. Prima di entrare in classe, dovrà far

registrare il proprio ritardo presso la Portineria, ritirando un permesso da presentare al docente della seconda ora. Non è consentito accedere alle lezioni dopo le ore 9.00.

f) L'eventuale uscita anticipata dovrà essere richiesta ritirando e riconsegnando in Portineria l'apposito modulo, debitamente compilato, e firmato dal Dirigente o da un suo delegato. L'alunno minorenni può uscire solo se accompagnato da un genitore o un soggetto maggiorenne con delega.

g) Relativamente ai commi e) ed f), sono consentite al massimo 4 variazioni d'orario a trimestre ed a pentamestre. Raggiunto tale limite, non sarà autorizzata l'uscita, mentre l'entrata sarà consentita solo agli studenti minorenni, che in tal caso dovranno essere accompagnati dai genitori il giorno successivo, e per i quali sarà valutata l'opportunità di provvedimenti disciplinari. La stessa disciplina si applica nei confronti degli studenti minorenni che si presentino oltre le ore 9.00.

h) Al di fuori di quanto previsto dai precedenti commi, casi eccezionali saranno valutati dall'Ufficio di Presidenza che, previa presentazione di adeguata documentazione, autorizzerà a sua discrezione l'ingresso o l'uscita, ferma restando l'obbligatorietà dell'accompagnamento per gli alunni minorenni di cui al comma f). Tanto l'entrata che l'uscita (salvo per quest'ultima casi di urgenza sanitaria) saranno autorizzate solo nell'intervallo tra un'ora e l'altra.

i) La documentazione relativa agli ingressi posticipati o alle uscite anticipate di cui al comma h) dovrà essere consegnata dagli alunni o dai genitori in Presidenza o in Vicepresidenza entro il giorno successivo alla variazione d'orario. Qualora la documentazione non sia consegnata, la variazione d'orario verrà conteggiata nel totale delle quattro consentite a quadrimestre, con provvedimento disciplinare nel caso di avvenuto superamento del limite.

j) I docenti avranno cura di annotare le entrate e le uscite sul registro di classe.

k) Il personale di servizio in portineria deve collaborare all'osservanza di tali norme.

ART. 9 – FREQUENZA DELLE LEZIONI E GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

a) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio (DPR 249/98, art. 3).

b) Ogni assenza deve essere giustificata dalla famiglia o da chi ne fa le veci. Gli studenti maggiorenni potranno giustificare personalmente sotto la propria responsabilità. Le giustificazioni devono essere presentate sull'apposito libretto all'insegnante della prima ora, il quale avrà cura di richiederle prima dell'inizio della lezione e di annotarle sul registro di classe. Per le assenze causate da malattia, è necessario il certificato medico quando esse si protraggano per almeno sei giorni (Protocollo d'intesa n. 4973 tra USR Toscana e Ordine dei medici toscani del 28-3-2014).

c) prima di un'assenza che si protrarrà per oltre sei giorni non dovuta a malattia, l'alunno avrà cura di far pervenire al Coordinatore una comunicazione preventiva su apposito modulo, firmata dalla famiglia, con indicazione della durata e delle motivazioni dell'assenza; in questo caso non sarà necessario presentare il certificato medico alla ripresa della frequenza.

c) Nel caso in cui l'alunno sia sprovvisto di giustificazione, l'insegnante lo ammetterà con riserva il primo giorno, segnalando il fatto con una nota sul registro di classe; qualora l'alunno trascuri ripetutamente di giustificare l'assenza al secondo giorno dopo la ripresa delle lezioni, l'insegnante della prima ora segnalerà il nominativo al Consiglio di classe e, se necessario, all'Ufficio di Presidenza.

d) L'insegnante coordinatore della classe ha l'incarico di controllare mensilmente il registro di classe, annotare sul registro generale le assenze e i ritardi degli studenti, indicando al Dirigente scolastico, anche nell'ipotesi di alunni maggiorenni, i casi da segnalare alle famiglie.

e) L'assenza di oltre il 50% degli alunni di una classe è considerata assenza collettiva, sanzionabile come comportamento grave, in quanto derivante presumibilmente da accordi fra gli studenti sulla violazione dell'obbligo di frequenza, e lesiva del regolare svolgimento dell'attività didattica, e dei diritti della minoranza di studenti eventualmente presenti. L'assenza collettiva sarà pertanto considerata "non giustificabile", e gli studenti assenti verranno il giorno successivo ammessi in classe dall'insegnante della prima ora mediante annotazione sul registro di classe: "ammessi con riserva". Per essere regolarmente riammessi con giustificazione, gli studenti dovranno presentare il giorno successivo una dichiarazione, firmata dai genitori, in cui si spieghino dettagliatamente i motivi dell'assenza. Tale disposizione vale sia per gli studenti minorenni che per i maggiorenni (per le sanzioni disciplinari, cfr. art. 28 comma b). Non rientra nelle assenze collettive sanzionabili la partecipazione a manifestazioni indette da organizzazioni studentesche.

f) DDI- l'alunno che per motivi sanitari deve restare assente per più di 10 giorni continuativi dalle lezioni scolastiche, può chiedere al CdC l'attivazione della Didattica Digitale Integrata, motivando la richiesta con opportuna documentazione. Le linee guida per la DDI sono reperibili nel D.M. n.89 del 07/08/2020.

ART. 10 – ASSEMBLEE

a) L'Istituto garantisce l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti (DPR 249/98, art. 2). Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola per l'approfondimento di problemi scolastici e sociali.

b) E' consentito lo svolgimento di una sola assemblea di Istituto al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata. L'assemblea può articolarsi per classi parallele. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall'orario delle lezioni subordinatamente alla disponibilità dei locali. L'assemblea non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.

c) Alle assemblee di Istituto, svolte durante l'orario di lezione, può essere richiesta, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto, la partecipazione di esperti di problemi sociali, artistici, culturali, scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

d) L'assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto. Tale assemblea è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco di Istituto o su richiesta del 10% degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno devono essere presentati al Dirigente scolastico con almeno cinque giorni di preavviso. Il Dirigente può intervenire nei casi di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

e) E' consentito lo svolgimento di una assemblea di classe al mese, nel limite di due ore di lezione, oppure di due assemblee di classe, nel limite di un'ora ciascuna. L'assemblea di classe viene richiesta al Dirigente scolastico dagli studenti rappresentanti di classe con almeno tre giorni di anticipo. La richiesta dovrà contenere l'indicazione della data, dell'ora e dell'ordine del giorno, e dovrà essere controfirmata dai docenti in servizio nell'ora o nelle ore in cui si svolgerà l'assemblea. Il docente in servizio può intervenire in caso di disordinato svolgimento dell'assemblea.

f) Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

g) Alle assemblee di classe o di Istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico o un suo delegato e i docenti rispettivamente della classe o dell'Istituto.

h) Durante le assemblee, sia di classe che di Istituto, si applica quanto previsto dagli artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 del presente Regolamento.

i) Durante le assemblee di classe i docenti sono tenuti ad assicurare regolarmente la vigilanza; durante le assemblee di Istituto i docenti le cui classi partecipano all'assemblea negli ambienti comuni rispetteranno il proprio orario di servizio nei pressi di tali spazi, per l'intera durata dell'attività.

j) I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblee di classe o di Istituto. Per assemblee da svolgersi nei locali della scuola, la richiesta, indirizzata al Dirigente scolastico, deve essere debitamente motivata. Il Dirigente valuterà le oggettive condizioni per la realizzazione di tali assemblee e successivamente concederà per scritto la relativa autorizzazione. L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe, l'assemblea di Istituto è convocata qualora la richiedano almeno duecento genitori. Il Dirigente autorizza l'assemblea di Istituto dei genitori. All'assemblea di classe o di Istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente e gli insegnanti rispettivamente della classe o di Istituto.

ART. 11 – UTILIZZO DEI LOCALI DELL'ISTITUTO AL DI FUORI DELL'ORARIO DI LEZIONE

a) Gli studenti possono richiedere di permanere nei locali dell'Istituto al di fuori dell'orario di lezione o di svolgimento di attività previste dal PTOF solo per motivi di studio o di preparazione di assemblee od altre attività previste dal regolamento. La richiesta di tale permanenza dovrà essere presentata all'Ufficio di Presidenza su apposito modulo, e dovrà contenere data ed ora esatte della permanenza all'interno dell'Istituto, motivazioni ed elenco completo e firma di tutti gli studenti che la richiedono. L'autorizzazione è concessa previa verifica delle opportune condizioni di sicurezza e delle effettive possibilità di vigilanza da parte del personale non docente.

b) Al di fuori dell'eventualità prevista dal precedente comma, è fatto divieto agli studenti di permanere all'interno dell'Istituto al di fuori dell'orario di lezione o di svolgimento di attività previste dal POF.

ART. 12 - RICEVIMENTO NEGLI UFFICI DI PRESIDENZA E DI SEGRETERIA

Il ricevimento negli uffici si effettuerà esclusivamente negli orari indicati nell'avviso affisso all'albo di Istituto, con eccezione dello staff di presidenza e delle FS o in alcuni casi dei coordinatori di classe. I docenti, gli studenti, i genitori e tutti coloro che hanno necessità di essere ricevuti oltre l'orario indicato, devono farne richiesta preventiva.

TITOLO II – REGOLAMENTI INTERNI LABORATORI CHIMICA, FISICA, INFORMATICA, AUDITORIUM, PALESTRA

ART. 13 - I regolamenti interni sono visibili sul sito dell'Istituto

ART. 14 - FOTOCOPIATRICE

a) L'Istituto si avvale dell'uso di una macchina fotocopiatrice per i soli docenti e limitatamente alle seguenti esigenze in ordine di priorità: compiti in classe, questionari test, prove di verifica, materiale didattico.

b) Onde determinare l'uso a cui le fotocopie sono destinate, l'originale da riprodurre con la sola eccezione dei compiti in classe, questionari, prove di verifica, test deve essere presentato in anticipo con la richiesta adeguatamente motivata all'Ufficio di Presidenza. Non verranno prese in considerazione richieste non accompagnate dalla prescritta documentazione.

c) Le richieste potranno essere presentate al personale preposto al servizio, solo dopo essere state firmate dall'Ufficio di Presidenza.

d) E' vietato fotocopiare manuali, libri di testo, etc. o parti di essi.

e) L'utilizzazione della fotocopiatrice avviene attraverso il personale responsabile che presterà servizio ogni mattina dalle ore 8,00 alle ore 10,00 .

f) Una macchina fotocopiatrice ubicata nella segreteria sarà esclusivamente riservata ad uso di servizio degli uffici.

g) Una macchina a scheda potrà essere utilizzata da studenti docenti e non docenti per la fotoriproduzione di materiale personale. Le schede saranno reperibili in segreteria.

h) situazione emergenza Covid: i docenti e gli alunni potranno utilizzarle rispettando la fila con un metro di distanza secondo le linee delimitative posizionate in terra e l'igienizzazione delle mani con il gel tramite gli appositi contenitori gel posizionati accanto alle fotocopiatrici.

TITOLO III - BIBLIOTECA

ART. 15 - ORARIO DI APERTURA ED ACCESSO

a) L'apertura sarà consentito in base all'orario annualmente indicato.

b) I locali della biblioteca saranno utilizzati per studio individuale **assistito** dagli alunni che non si avvalgono IRC.

ART. 16 - PRESTITO E CONSULTAZIONE

Il prestito e la consultazione saranno consentiti in base all'orario di apertura.

TITOLO IV – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 17 – PRINCIPI GENERALI (DPR 235/07, art. 1)

a) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

b) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

c) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

d) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

e) Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività in favore della comunità scolastica.

ART. 18 – SANZIONI E PROVVEDIMENTI

Fatto salvo l'eventuale obbligo di denuncia all'autorità competente da parte del legale rappresentante della scuola per i comportamenti che configurino ipotesi di reato, sono sottoposti a sanzioni disciplinari gli studenti che violino quanto disposto dal presente regolamento. In particolare, sono previste le seguenti sanzioni:

a) Per ritardi frequenti o uscite anticipate superiori al limite consentito (art. 8), per ritardi sistematici nella giustificazione delle assenze o assenze collettive (art. 9), e per la presenza non autorizzata al di fuori dell'orario di lezione (art. 11): ammonizione scritta sul registro elettronico visibile alla famiglia con eventuale sanzioni disciplinare valutate dal Consiglio di classe.

b) Per le assenze collettive, oltre all'ammonizione scritta e alla comunicazione ai genitori, potrà essere valutata dal Consiglio di classe una riduzione dei giorni del viaggio di istruzione, se previsto, fino all'annullamento dello stesso. Qualora il viaggio sia già stato effettuato o risulti non più annullabile, la riduzione o l'annullamento riguarderanno il viaggio dell'anno successivo. Per le classi quinte, potrà essere valutata la mancata assegnazione dei punti aggiuntivi di credito scolastico rispetto a quelli derivanti dalla media di profitto.

c) Per l'uscita non autorizzata dai locali dell'Istituto (artt. 5 e 7): ammonizione scritta, immediata comunicazione alla famiglia e convocazione dei genitori da parte del Dirigente.

d) Per l'uso del cellulare durante la lezione (art. 4): ammonizione scritta, sequestro immediato del cellulare e convocazione della famiglia da parte del Dirigente. Il cellulare sarà restituito ai genitori al momento del colloquio.

e) Per gravi e reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione degli artt. 1-2-3-4 del presente regolamento: allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni.

f) Per reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, uso gravemente illecito di fotocamera o altro strumento tecnologico a fini ingiuriosi e diffamatori ecc.): allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, oltre alla denuncia alle autorità competenti.

g) Per situazioni di recidiva, in relazione ai reati e ai comportamenti di cui al comma f), oppure per atti di particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale, nel caso in cui non siano esperibili interventi per un inserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico: allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, oltre alla denuncia alle autorità competenti.

h) Nei casi più gravi di quelli indicati al comma g): esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, oltre alla denuncia alle autorità competenti.

ART. 19 – PROCEDURE

a) La segnalazione dell'infrazione viene di norma eseguita attraverso una apposita notazione sul Registro di classe da parte dei docenti. Le infrazioni possono altresì essere segnalate da qualsiasi membro della comunità scolastica direttamente o per iscritto al Dirigente.

b) Dopo la segnalazione, nei casi di cui all'art. 28 commi b), c), d), e) del precedente articolo, il Dirigente convoca l'alunno interessato e lo invita ad esporre le ragioni del proprio comportamento. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Dirigente convoca il Consiglio di classe quanto prima per la discussione del caso. La convocazione del Consiglio di classe è automatica nei casi di cui all' art. 28 commi e), f), g), h).

c) Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. d) Le sanzioni disciplinari, in particolare quelle di cui all'art. 28 commi

e) f) g) h), vengono irrogate previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi, dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. La sanzione disciplinare deve inoltre specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa. e) Ogni provvedimento che non comporti l'allontanamento dalla comunità scolastica viene preso direttamente dal Dirigente, che può investire il Consiglio di classe o il Coordinatore.

f) Le sanzioni che comportano allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni sono adottate dal Consiglio di classe nella sua componente allargata, salvo il dovere di astensione (qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o un suo genitore), con conseguente surroga.

g) Le sanzioni che comportano allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi devono essere adottate dal Consiglio di Istituto.

h) Nei casi di cui all'art. 18 comma g), il Consiglio di Istituto, in relazione all'orario minimo di frequenza previsto per la validità dell'anno scolastico, eviterà che l'applicazione delle sanzioni comporti automaticamente il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere la possibilità dello studente di essere valutato in sede di scrutinio.

i) Nei periodi di allontanamento fino a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

j) Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

k) Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

l) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ART. 20 – IMPUGNAZIONI

a) E' sempre garantito il diritto di difesa dello studente mediante ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori o studenti) all'Organo di garanzia dell'Istituto entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione.

b) L'Organo di garanzia si esprime nei successivi dieci giorni. Qualora l'Organo non decida entro tale termine, la sanzione è da ritenersi confermata.

c) L'Organo di garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico, ed è composto inoltre da:

- Un docente, designato dal Consiglio di Istituto;

- Un genitore, eletto dai genitori dell'Istituto contestualmente ai rappresentanti ai Consigli di classe e di Istituto;

- Un alunno, eletto dagli alunni dell'Istituto contestualmente ai rappresentanti ai Consigli di classe e di Istituto.

d) In caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell'O. G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) il Consiglio di Istituto provvede all'individuazione di un diverso docente. E' fatta salva in ogni caso la presenza del Dirigente Scolastico nell' O.G.

e) In caso di dovere di astensione (qualora faccia parte dell'O. G. lo studente sanzionato o un suo genitore), subentrano come membri supplenti l'alunno e il genitore che siano risultati secondi all'elezione.

f) Le deliberazioni dell'O. G. sono valide quando alla riunione è presente un numero di membri superiore alla metà. g) L'impugnazione del provvedimento non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione

irrogata, che potrà essere eseguita pur in presenza del procedimento di impugnazione, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi.

h) L'ulteriore fase di impugnatoria, tramite ricorso all'Organo di garanzia regionale, è disciplinato dal DPR 235 art. 5 comma 3.

ART. 21 – SANZIONI ALTERNATIVE

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica, volte al rafforzamento del senso di responsabilità

- a) riordino e sistemazioni materiali in biblioteca/palestra
- b) attività di sostegno con alunni disabili
- c) assistenza nel decoro dei locali scolastici e sue pertinenze

La commutazione della sanzione deve essere richiesta dai genitori o dallo studente maggiorenne.

ART. 22 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

Contestualmente all'iscrizione alla scuola è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e dello studente del Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Nel corso del periodo di accoglienza per i nuovi studenti l'istituto pone in essere delle iniziative per la presentazione e condivisione del Patto educativo di corresponsabilità, nonché dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa e dei regolamenti di istituto. Per ogni modifica al Patto educativo citato è necessaria la delibera a maggioranza da parte del Consiglio d'Istituto.

ART. 23 – COMPITI DEL COORDINATORE

- Presentare alla classe il regolamento della scuola;
- responsabilizzare i colleghi ed allievi alla cura e al mantenimento dell'ambiente di lavoro;
- fornire agli allievi indicazioni operative per le emergenze, individuando gli alunni aprifila/serrafila;
- preparare lo svolgimento delle riunioni in riferimento ai punti dell'o.d.g;
- coordinare i lavori in assenza del Dirigente scolastico;
- raccogliere gli elementi utili per la verifica delle attività e della loro efficacia rispetto agli obiettivi;
- controllare e tenere aggiornato il dossier degli studenti della classe con la documentazione su crediti scolastici e formativi, accertamenti e approfondimenti;
- promuovere e coordinare interventi per specifici problemi scolastici degli studenti;
- segnalare alla Dirigenza i casi di assenze o di ritardi frequenti e, in genere, di comportamenti degli studenti per i quali si richiede l'intervento della Dirigenza stessa;
- curare i rapporti con le famiglie riguardo al profitto, al comportamento e alle assenze degli studenti, inviando comunicazioni scritte nei casi più gravi;
- presiedere la riunione in cui i genitori eleggono i propri rappresentanti di classe.

TITOLO V – PASSAGGI ED ESAMI INTEGRATIVI

ART. 24 – PASSAGGI NEL BIENNIO

Subordinatamente alla capacità numerica di accoglienza delle classi in esame, il Dirigente Scolastico individuerà la classe in cui lo studente verrà inserito, anche tramite colloqui con i coordinatori, visti il nulla osta della scuola di provenienza e i programmi delle materie già svolte dallo studente. Eventuali richieste tardive dopo l'inizio dell'anno scolastico verranno accolte non oltre il 30 dicembre. Il Consiglio di classe avvierà interventi immediati per il proficuo inserimento dell'alunno nell'attività didattica, anche mediante l'assegnazione di compiti specifici.

ART. 25 – PASSAGGI NEL TRIENNIO

I trasferimenti interni all'Istituto relativi alle classi IV e V saranno autorizzate esclusivamente dal Dirigente Scolastico, subordinati alla presentazione di documenti che attestino la cogente necessità. I trasferimenti tra le terze classi, anche da Istituti esterni, verranno autorizzati subordinatamente alla capacità numerica di accoglienza delle classi in esame, valutata l'analisi del curriculum e individuando sulla base della differenza tra il curriculum della scuola di provenienza e quello del corso al quale si chiede l'ammissione, le discipline o parti di esse su cui verteranno gli esami integrativi o di idoneità. Il passaggio effettuato all'inizio dell'anno scolastico è vincolato all'ammissione alla classe successiva dello studente, tramite scrutinio nella scuola di provenienza. Si ricorda che non è consentito il passaggio ad altro indirizzo per lo studente nello stato di sospensione di giudizio in presenza di debito, anche se non caratterizzante il nuovo indirizzo di studi. Gli esami integrativi /di idoneità si terranno in un'unica sessione, possibilmente prima dell'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico.

TITOLO VI – VISITE GUIDATE - VIAGGI DI ISTRUZIONE - SCAMBI CULTURALI

ART. 26 - LEZIONI FUORI SEDE E VISITE GUIDATE

Le lezioni fuori sede si svolgono in orario curricolare, sul territorio empolesse e con raggiungimento autonomo. Le visite guidate si effettuano, al massimo, nell'arco di una sola giornata presso musei, gallerie, monumenti, scavo di antichità, località di interesse storico-artistico, parchi naturali, mostre ecc.

ART. 27 - VIAGGI DI ISTRUZIONE.

Rientrano in questa tipologia i viaggi di istruzione e le attività sportive che richiedono una durata superiore a quella di una giornata. La possibilità di effettuare tali viaggi è subordinata alla disponibilità finanziaria dell'Istituto. Qualsiasi viaggio di istruzione sarà autorizzato solo e soltanto se deliberato nei Consigli di classe iniziali per la programmazione e adeguatamente inserito nella medesima programmazione, con evidente riferimento alle finalità che tale iniziativa persegue. La delibera del Consiglio di classe, oltre a contenere gli obiettivi educativi del viaggio, dovrà designare i docenti accompagnatori responsabili, che si assumeranno l'incarico organizzativo (vedi ART. 29), il docente supplente e gli eventuali docenti di sostegno. Il piano generale dei viaggi di istruzione sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per i relativi adempimenti.

- a) Ogni classe può effettuare un solo viaggio di istruzione nel corso dell'anno scolastico (fanno eccezione la partecipazione al Dynamo Camp oppure a Libera).
- b) I viaggi di istruzione avranno la durata massima di due giorni per le classi Ie e IIe (derogano le classi IIe in caso di partecipazione al Dynamo Camp), di quattro giorni per le classi IIIe e IVe, e di sei giorni per le classi Ve.
- c) Gli alunni saranno accompagnati, in via prioritaria, dai docenti della classe e comunque sempre da almeno n.1 docente del CdC. I docenti non sono obbligati a partecipare al viaggio di istruzione, ma dichiarano spontaneamente la propria disponibilità e l'impegno di assunzione di responsabilità.
- d) L'impegno dei docenti nell'accompagnamento dei viaggi di istruzione non supererà il numero complessivo di sette giorni; gli stessi docenti possono partecipare alle visite guidate non superando il numero di tre giorni all'anno. I docenti in servizio su nove o più classi possono effettuare visite guidate per massimo di cinque giorni. Sono inclusi nel computo dei sette giorni i viaggi per scambi culturali o

gemellaggi; sono esclusi i pellegrinaggi ai luoghi di sterminio nazista, i viaggi Erasmus e le attività di PCTO presso Dynamo Camp e Libera.

- e) Al termine del viaggio, i docenti accompagnatori e gli alunni partecipanti evidenzieranno il grado di soddisfazione dei servizi effettivamente erogati in rapporto all'offerta dell'agenzia di viaggio, con relazione scritta, su modulistica apposita.

ART. 28 - SCAMBI CULTURALI

Rientra nelle finalità dell'Istituto favorire gli scambi culturali all'estero. Secondo le vigenti disposizioni, agli scambi potranno partecipare le classi, i gruppi di lingue al completo o gruppi dell'Istituto a completamento opportunamente selezionati dai docenti referenti.

ART. 29 - NORME COMUNI

- a) Saranno seguiti i seguenti criteri generali:
- divieto di organizzare viaggi nell'ultimo mese di lezione;
 - impossibilità di prevedere personale ATA quale accompagnatore;
 - non utilizzo di voli aerei, ad esclusione degli scambi culturali, dei viaggi di istruzione delle classi Ve (in tale caso verrà richiesto agli alunni il versamento di un acconto fisso di € 300);
 - obbligo di assicurare la partecipazione di almeno due terzi degli studenti componenti le singole classi coinvolte;
 - opportunità di evitare iniziative in coincidenza di attività istituzionali (consigli, scrutini, elezioni) o in periodi di alta stagione turistica o nei giorni prefestivi;
 - obbligo di acquisire il consenso scritto dei genitori per gli studenti minorenni almeno tre giorni prima dell'effettuazione delle visite guidate e della lezione fuori sede;
 - opportunità di prevedere la partecipazione di studenti compresi nella stessa fascia di età.
- b) Il rapporto tra studenti ed accompagnatori sarà di 1 : 15. Le lezioni fuori sede e le visite guidate nelle zone del territorio comunale potranno derogare dal parametro 1:15, prevedendo comunque almeno un docente per classe. I docenti accompagnatori sono soggetti all'obbligo di vigilanza sugli alunni e alle responsabilità previste dalla legge e alla osservanza del programma orario previsto per il viaggio. Il rapporto tra studenti disabili e accompagnatori sarà di 1:2, o in caso di gravità delineata nel Pei di 1:1.
- c) Tutte le attività devono essere approvate e riportate nell'Estratto di Delibera da compilare a cura del Coordinatore di classe sul modulo predisposto, nel corso del Consiglio di classe di settembre per le classi Ve e per gli scambi culturali, nel corso del Consiglio di classe di ottobre per tutte le altre classi. L'estratto deve essere consegnato in Segreteria Didattica entro e non oltre il giorno successivo al Consiglio di classe. Le delibere dei Consigli di classe devono assolutamente contenere l'indicazione esatta dei nominativi dei docenti accompagnatori, del docente coordinatore del viaggio e del docente supplente. Non saranno inoltre prese in considerazione attività non incluse nelle delibere dei Consigli di classe.
- d) A seguito della delibera i docenti che coordineranno l'attività devono predisporre:
- elenco nominativo degli alunni partecipanti;
 - programmazione analitica del viaggio e, a conclusione dell'attività, la relazione degli obiettivi culturali e didattici conseguiti;
 - assenso dei genitori per gli alunni minorenni; per gli alunni maggiorenni, dichiarazione, da parte delle famiglie, di essere a conoscenza della partecipazione al viaggio.
- e) L'Ufficio didattico richiederà in forma scritta preventivi ad almeno tre agenzie di viaggio e, sulla base delle delibere assunte, consegnerà al docente referente del viaggio l'attività i modelli per la programmazione analitica del viaggio e l'assunzione di responsabilità dei docenti accompagnatori.
- f) Il Dirigente Scolastico effettuerà la comparazione delle offerte pervenute (assistito dal DSGA, da un Assistente Amministrativo, dall'eventuale commissione viaggi), emetterà il decreto di aggiudicazione sulla base del prospetto comparativo e trasmetterà al Consiglio di Istituto, alla prima riunione utile, la relazione sull'attività negoziale.
- g) Per garantire la massima sicurezza e per tutelare l'incolumità dei partecipanti saranno seguite le seguenti regole:

- preferenza da accordare all'uso del treno, specie per lunghe percorrenze.
 - necessità di evitare spostamenti nelle ore notturne; (in casi particolari di viaggi a lunga percorrenza con utilizzo di treno, nave o aereo (es.: per destinazioni all'estero) può risultare più conveniente applicare il principio esattamente inverso, cioè effettuare il viaggio appunto nelle ore notturne).
 - particolare attenzione nella scelta dell'agenzia di viaggi (che deve essere in possesso di licenza di categoria A – B) e della ditta autotrasporto (che deve produrre un'analitica e nutrita documentazione attestante tutti i requisiti prescritti dalla legge in relazione all'automezzo usato) onde verificarne documentalmente l'affidabilità,
 - la presenza del doppio autista quando l'automezzo sia tenuto in movimento per un periodo superiore alle nove ore giornaliere; l'obbligo, nel caso di autista unico, di riposi non inferiori a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio.
- h) Per l'intera gestione dei viaggi di istruzione, salvo gli adempimenti spettanti ai Coordinatori, all'Ufficio e al Dirigente, potrà essere costituita una Commissione apposita che coadiuvi i vari organi nell'espletamento delle pratiche. Alla Commissione il docente coordinatore del viaggio provvederà ad inviare, debitamente compilata, tutta la relativa modulistica.
- i) Durante visite guidate, viaggi di istruzione e scambi culturali, agli alunni è fatto obbligo di comportarsi con senso di responsabilità e di disciplina e di rispettare le disposizioni impartite dai docenti accompagnatori.
- j) Il tetto di spesa per l'a.s. 23_24 per ciascuna classe prima e seconda è fissato in € 300, per le classi IIIe e IVe in € 400, per le classi Ve in € 600.
- k) Il periodo di effettuazione dei viaggi di istruzione è fissato nella terza settimana di febbraio, con possibile anticipo e posticipo di max. due giorni.
- l) Relativamente all'a.s. 22/24 le mete tra le quali i CdC possono scegliere, anche dietro richiesta scritta da parte di alunni e/o genitori, sono:
- per le classi Ie e IIe: 1) le Cinque Terre; 2) Rimini – Ravenna; 3) Venezia;
 - per le classi IIIe e IVe: 1) Napoli; 2) Verona – Mantova; 3) Torino;
 - per le classi Ve: 1) Barcellona; 2) Berlino; 3) Trieste – Vienna.
- Per le classi IIIe, IVe e Ve i viaggi di istruzione sopra elencati possono eventualmente essere sostituiti dalle giornate bianche (Progetto Neve, marzo 2024) e dalle giornate azzurre (8-14/04/2024), fermo restando il rispetto del numero massimo dei giorni fissati al punto b dell'ART. 27.

TITOLO VII – PROCEDURE RELATIVE ALLA MOBILITA' STUDENTESCA INTERNAZIONALE

ART. 30 - NORME PER LA MOBILITA'

1. La famiglia comunica alla scuola il desiderio del figlio di partecipare ad attività di mobilità internazionale.
2. Il Dirigente Scolastico nomina un tutor che seguirà lo studente nelle varie fasi della mobilità internazionale (programmazione scolastica, monitoraggio, verifica e valutazione dell'esperienza).
3. Lo studente fornisce al tutor informazioni in merito alla destinazione e la durata della mobilità, e consegna una copia della documentazione in suo possesso sull'Istituto che intende frequentare, sulle materie e sui programmi che svolgerà.
4. Viene stipulato un Contratto formativo (o Learning Agreement) in cui siano esplicitati:
 - a) modalità di interazione per il monitoraggio delle attività dello studente in mobilità internazionale (tutor italiano-tutor straniero e/o tutor italiano-studente italiano)
 - b) obiettivi specifici da conseguire per la fine dell'esperienza di mobilità internazionale, stabiliti dai singoli docenti del Consiglio di Classe: "un percorso essenziale di studio focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell'anno successivo, non cedendo alla tentazione di richiedere allo studente l'intera gamma di argomenti prevista dalla programmazione elaborata per la classe" (cit. Nota Miur 843 del 10/04/2013, par. B.1)

